

DELIBERA N. 312/11/CSP

SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 PRESENTATA DALLA SIGNORA MARIOLGA MOGAVERO (LISTA IL MOLISE DI TUTTI) (EMITTENTE TLT MOLISE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 che emana il codice di autoregolamentazione di cui alla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 227/11/CSP del 13 settembre 2011, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010, in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2, e 12, comma 1;

VISTA la segnalazione presentata dalla signora Mariolga Mogavero, presentatrice della Lista regionale *“Il molise di tutti”*, in data 10 ottobre (prot. n. 55347 del 14 ottobre) nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 8 della legge n.28/2000 da parte dell'emittente televisiva in ambito locale TLT in relazione alla trasmissione *“Divieto di accesso”* andata in onda in data 5 ottobre 2011, assumendo che nella stessa

“si fa continuo riferimento a non meglio precisati “nostri sondaggi” che vedrebbero in testa la coalizione di centro destra”;

VISTE le note in data 27 settembre 2011 (prot. n. 50116), 12 ottobre 2011 (prot. n. 54866), 3 novembre 2011 (prot. n. 60336), 17 ottobre 2011 (prot. n. 55739) e 15 novembre 2011 (prot. n. 63320) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse con le quali il competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise è stato investito dei conseguenti accertamenti istruttori, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28/00;

VISTA la nota in data 10 novembre 2011 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise ha rappresentato le proprie conclusioni in relazione all’esposto presentato dalla signora Mogavero e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria acquisita per il tramite della Guardia di Finanza;

VISTA la successiva nota in data 25 novembre 2011 (prot. n. 66167) con la quale il Comitato ha trasmesso gli esiti di ulteriori accertamenti istruttori e la relativa documentazione;

VISTE le conclusioni istruttorie rappresentate dal Comitato in relazione alla suddetta segnalazione avente ad oggetto il programma “Divieto di accesso” andato in onda in data 5 ottobre 2011 e nelle quali si accerta l’intervenuta violazione dell’art. 8 della legge n. 28/00 in ragione della menzione di sondaggi sull’esito delle votazioni;

VISTA la memoria presentata dall’emittente TLT Molise in data 25 novembre 2011 nella quale si afferma che nel corso della trasmissione oggetto di segnalazione i soggetti intervenuti non avrebbero fornito, in alcuna forma, risultati di sondaggi;

ESAMINATA la documentazione istruttoria agli atti e, specificamente, il DVD acquisito dalla Guardia di Finanza contenente la registrazione del programma;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;*

CONSIDERATO che dall’esame della registrazione non emerge alcun riferimento a risultati di sondaggi, limitandosi i soggetti presenti ad effettuare un rapido scambio di battute sull’esistenza di sondaggi politico-elettorali discordanti fra loro;

RITENUTO pertanto che non ricorra la suddetta violazione della norma essendo la *ratio* del divieto di cui all'art. 8 quella di evitare il condizionamento del libero esercizio del voto attraverso accattivanti ed incisive proiezioni attuate con indicazioni numeriche e statistiche precise che non si rinvergono nel caso di specie;

RITENUTO conseguentemente che l'emittente locale TLT Molise non sia incorsa in alcuna violazione della legge n. 28/00 in relazione alla programmazione oggetto di segnalazione;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale del Molise;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola